

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 19 luglio 2002 - Deliberazione N. 3566 - Area Generale di Coordinamento - Disciplina per il funzionamento delle Commissioni Provinciali per le determinazioni dei valori agricoli medi e delle indennità di esproprio Legge 22/10/71 n. 865.

ALLEGATO

ART. 1

Composizione Commissioni

1. Ciascuna Commissione Provinciale per la determinazione dei Valori Agricoli Medi e delle indennità di espropriazione e di occupazione, di cui all'art.16 della L.22/10/71 n.865 modificato dall'art.14 della legge 28/1/77 n.10, è composta:
 - a) dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale o da un suo delegato, che la presiede;
 - b) dal Dirigente dell'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale o da un suo delegato;
 - c) dal Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile o da un suo delegato;
 - d) dal Presidente dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari della provincia o da un suo delegato;
 - e) da due esperti in materia di urbanistica ed edilizia, nominati dalla Giunta Regionale;
 - f) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste nominati dalla giunta Regionale su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative;
2. Il Coordinatore dell'A.G.C. LL.PP. istituisce le Commissioni di cui al comma 1, con apposito decreto dirigenziale.

ART. 2

Decadenza

1. Gli esperti di cui alle lettere E-F del comma 1 dell'art.1 durano in carica fino alla scadenza, ordinaria o anticipata, del Consiglio regionale.
2. Essi sono dichiarati decaduti con decreto dirigenziale del Coordinatore dell'A.G.C. LL.PP., qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della commissione; a tale fine il Presidente della Commissione è tenuto a trasmettere tempestivamente alla Giunta Regionale-Settore C.T.R.- la relativa segnalazione.
3. A seguito di analoga segnalazione i componenti della commissione indicati alle lettere a), b), c) d) del comma 1. dell'art.1 debbono provvedere alla sostituzione dei loro delegati.

ART. 3

Convocazione e validità delle adunanze

1. Le sedute sono convocate dal Presidente, mediante avviso da inviare a tutti i componenti unitamente al relativo ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della data stabilita.
2. Le adunanze delle Commissioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per le deliberazioni relative alla determinazione delle indennità di esproprio delle aree comprese nei centri edificati occorre la partecipazione di almeno uno degli esperti in materia di Urbanistica ed Edilizia, di cui alla lettera E) del comma 1. dell'art.1.
4. Per le deliberazioni relative alla determinazione del Valore Agricolo Medio occorre la partecipazione di almeno uno degli esperti in Agricoltura e Foreste, di cui alla lettera F) del comma 1. dell'art.1.
5. Le pronunce di ciascuna commissione sono comunicate all'Ente espropriante al quale compete la notifica, e ai soggetti passivi degli atti significativi del procedimento espropriativo.
6. La notifica, di cui al comma 5°, deve avvenire nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, a mezzo Ufficiale Giudiziario, Messo Comunale o Polizia Municipale.
7. Al fine di garantire la pubblica informazione le pronunce di ciascuna Commissione sono trasmesse al Settore Stampa Documentazione e Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

ART. 4

Sede

Ciascuna Commissione di cui all'art.1 ha sede presso l'ufficio provinciale del Territorio (ex U.T.E.) Il dirigente dell'ufficio provvede alla costituzione della segreteria, con l'assegnazione di un segretario a tempo pieno e di personale eventualmente necessario su richiesta del Presidente della Commissione.

Il Segretario redige i verbali delle adunanze su apposito registro.

Egli è responsabile dell'attività dell'ufficio, cura il protocollo e la completezza delle pratiche, richiede gli atti ed i documenti necessari, prende parte all'istruttoria delle pratiche.

Il Segretario assiste, altresì, il responsabile del procedimento espropriativo per gli adempimenti previsti all'art.3: Egli potrà essere incaricato dal Presidente della Commissione anche per attività istituzionale fuori sede, con diritto alla missione.

ART. 5

Resoconto attività

Entro il 30 giugno di ogni anno il Presidente della Commissione relazionerà per iscritto e trasmetterà alla Regione Campania Assessorato ai LL.PP. un resoconto circa l'attività svolta, con l'elenco delle pratiche esaminate e definite.

ART. 6

Determinazione valori agricoli medi

La Commissione di cui all'art.1 determina ogni anno, entro il 31 gennaio, giusto art.16 della legge 865/1971 il valore agricolo medio (V.A.M.), nonché, in base all'art.14 della legge n.14/77, le altre indennità, su richiesta degli Enti ed Imprese esproprianti relativamente ai suoli agricoli ed ai suoli edificabili - con applicazione delle leggi nazionali e regionali, ordinarie e speciali, vigenti.

Sono pertanto di competenza della Commissione la determinazione delle indennità di esproprio, quelle relative alle indennità di asservimento, nonché le indennità relative alle occupazioni temporanee.

ART. 7

Diritti di Segreteria

Con provvedimento dell'Assessore ai LL.PP. viene stabilita annualmente l'entità dei diritti di segreteria (da versare sul conto corrente regionale n.00251801) che, per ciascuna ditta trattata, dovrà versare l'Ente espropriante.

ART. 8

Costituzione Gruppo Lavoro

Al fine di assicurare uniformità di comportamento tra le diverse Commissioni Provinciali, è costituito il Gruppo di lavoro regionale sugli espropri, avente i seguenti compiti:

- a) armonizzare l'attività delle cinque Commissioni provinciali;
- b) proporre alle Commissioni i correttivi per eliminare le sperequazioni eventualmente presenti nelle tabelle dei valori agricoli medi;
- c) collaborare con i competenti Settori della Regione per predisporre e redigere direttive, circolari, atti comunque connessi con l'attività espropriativa.

L'Assessore ai LL. PP. istituisce il Gruppo di Lavoro con proprio Decreto.

Il Gruppo di Lavoro è composto dall'Assessore ai LL.PP. o da un suo delegato, che lo coordina, da due esperti scelti tra i componenti delle Commissioni provinciali di provata capacità ed esperienza; dal dirigente dell'Ufficio Regionale del Territorio o suo delegato.

ART. 9

Oneri finanziari

Ai Presidenti, ai Componenti ed al Segretario di ciascuna Commissione, nonché al Gruppo di Lavoro di cui al terzo comma dell'art.8 è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta e per un massimo di ventiquattro sedute annue pari a quello previsto al secondo comma dell'art. 28 della L.R. 14.06.1993 n° 21, nonché l'eventuale indennità di missione della stessa misura prevista per i dipendenti regionali

Agli oneri di cui sopra, ed a quelli relativi al funzionamento delle Commissioni si provvederà con le risorse del Cap. 310 dello stato di previsione del Bilancio 2002, istituito ai sensi dell'art. 66 della L.R. 11.08.2001 n° 10.

Per gli anni successivi si provvederà con la Legge di Bilancio.